Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | Roma - Venerdì, 16 gennaio | Numero 12

AVVISO

Norme per l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1920

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* pel corrente anno sono stabiliti nella misura seguente:

Per un anno . . . . . . L. **45**
» » semestre. . . . . » **26**
» » trimestre . . . . » **18**

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno. . . . . . . L. **90**
» » semestre. . . . . » **50**
» » trimestre . . . . » **30**

In Roma (ritirando il giornale presso gli Uffici d'Amministrazione):

Per un anno. . . . . . L. **40**
» » semestre . . . . . » **24**
» » trimestre . . . . » **16**

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all'*Amministrazione* della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, va sempre aggiunta la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'articolo 48, lettera *a*) della tariffa (allegato *A*) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale, n. 1134.

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 2211 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;

Visto il decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1828;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica, di concerto con i ministri delle finanze e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dall'anno scolastico 1919-920 il Governo del Re è autorizzato a derogare dalle disposizioni dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625, per la nomina ai posti dei ruoli approvati con la legge 6 luglio 1912, n. 734.

Art. 2.

A decorrere dal 1° novembre 1919 le tabelle *D* ed *E*, annesse alla legge 6 luglio 1912, n. 734, sono modificate nella forma risultante dall'allegato, firmato, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato, per la istruzione pubblica.

Art. 3.

Non sono ammessi candidati interni ed esterni agli esami di licenza di grado superiore dei corsi principali nei Conservatori, Istituti e licei musicali del Regno che non siano forniti della corrispondente licenza di grado normale conseguita almeno nel tempo e con l'intervallo prescritto dall'articolo 188 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852.

Art. 4.

Al pagamento delle propine di esame ai componenti delle Commissioni di esami di cui all'art. 81 del R. decreto 5 maggio 1918, n. 1852, si provvede con mandato a disposizione degli economi degli Istituti, in base alle disposizioni di cui al capoverso dell'articolo predetto.

Il Ministero rivede, nei modi prescritti dalla legge o dai regolamenti di amministrazione e contabilità generale dello Stato, le deliberazioni ed i rendiconti delle somme pagate. Agli effetti della ripartizione di cui all'art. 81 del regolamento approvato con R. decreto 5 maggio 1918, n. 1852, il funzionario amministrativo che assiste la Commissione in qualità di segretario viene considerato come componente della Commissione stessa: la somma assegnata a titolo

di propina ai segretari delle Commissioni esaminatrici viene ripartita in parti uguali fra tutti i funzionari in servizio negli uffici dell'Istituto durante le sedute delle Commissioni di esame.

Art. 5.

A decorrere dal 1° ottobre 1919, per il rilascio dei certificati e diplomi di qualsiasi genere e per le contribuzioni di segreteria nei RR. Istituti d'arte, di musica ed arte drammatica, sono estese agli istituti predetti le disposizioni degli articoli 132 del regolamento approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 796, 7 del decreto-legge Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1862 e 15 del decreto-legge 24 aprile 1919, n. 615.

È abolito ogni altro diritto di segreteria nei RR. Istituti di arte, di musica ed arte drammatica.

Art. 6.

Nelle Accademie ed Istituti di belle arti, in cui ragioni di opportunità lo esigano, il Ministero della istruzione pubblica può disporre che in luogo della composizione del Consiglio accademico, stabilita dall'art. 88 del regolamento approvato con Regio decreto 5 maggio 1918, n. 1852, sia mantenuta in vigore la composizione del Consiglio secondo le norme degli speciali statuti e regolamenti vigenti.

Art. 7.

Nelle Accademie e negli Istituti di belle arti e di musica, in cui speciali circostanze impediscano l'attuazione del nuovo ordinamento degli studi approvato con il decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, il Ministero della istruzione pubblica, in seguito a rapporti motivati dei capi degli Istituti, ha facoltà di consentire che sia prorogata l'applicazione del nuovo ordinamento sino a che non siano rimosse le speciali circostanze che ne impediscono l'attuazione.

Art. 8.

Gli studenti interni dei RR. Istituti di arte, di musica e di arte drammatica che vi abbiano iniziato gli studi anteriormente all'anno scolastico 1919-920, hanno facoltà di optare per la prosecuzione degli studi secondo il vecchio ordinamento, oppure per la prosecuzione degli studi secondo il nuovo ordinamento.

In questo secondo caso la loro iscrizione ai corsi sarà determinata in base al numero di anni di studio compiuti in base al vecchio ordinamento, non compresi gli anni di corso preparatorio e quelli ripetuti.

Art. 9.

Il pagamento delle retribuzioni ed indennità relative ad insegnanti supplenti e incaricati di materie speciali e di classi aggiunte nei RR. Istituti di belle arti, di musica ed arte drammatica, comprese le retribuzioni relative ad insegnamenti affidati ai segretari-economi ed economi nei RR. istituti di belle arti, di musica ed arte dramatica nei propri Istituti potrà anche provvedersi con ruolo di spese fisse, quando, a giudizio del Ministero, non si verifichino le condizioni di cui all'articolo 317 del regolamento generale per l'amministrazione e contabilità generale dello Stato.

Art. 10.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° ottobre 1919 e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — BACCELLI — SCHANZER — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

TABELLA D.

Tasse da pagarsi negli Istituti ed Accademie di belle arti.

Negli Istituti ed Accademie di belle arti:

Iscrizione annuale al corso comune (1° periodo). . . . . L. 60

Iscrizione annuale ai corsi speciali ed al secondo periodo del corso comune. . . . . L. 80

Iscrizione annuale ai corsi superiori. . . . . » 120

Diploma di licenza del corso comune (1° periodo) per candidati interni. . . . . » 30

per candidati privatisti . . . . » 40

Diploma di licenza dai corsi speciali e da quelli superiori per candidati interni. . . . . » 40

per candidati privatisti. . . . . » 55

Diploma di professore di disegno architettonico per candidati interni . . . . » 100

per candidati privatisti. . . . . » 130

Diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole medie . . . . » 100

Per l'Accademia di belle arti di Carrara, lo Stabilimento di belle arti di Massa, l'Istituto di belle arti di Lucca, la tassa annuale di iscrizione, per qualsivoglia corso, eccetto quello speciale di scultura nell'Accademia di Carrara, sarà di L. 40. I diplomi di licenza in questi Istituti comporteranno una tassa di L. 20 per candidati interni, di L. 25 per candidati privatisti.

La iscrizione al corso speciale di scultura nell'Accademia di Carrara comporterà una tassa di L. 60 annue.

La iscrizione alla Scuola di disegno per gli operai in Reggio Emilia, alle scuole operaie serali o festive presso altri Istituti di belle arti comporteranno una tassa annua di L. 6 da pagarsi in due rate.

La iscrizione alle scuole libere del nudo presso i diversi Istituti di belle arti, comporterà una tassa di L. 30.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'istruzione pubblica: BACCELLI.

TABELLA E.

Iscrizioni annuali:

ai corsi di teoria della musica e solfeggio . . . . L. 30

ai corsi di armonia - contrappunto - fuga e composizione - pianoforte - organo - canto - violino - violoncello (corso normale) . . . . » 60

ai corsi di armonia - contrappunto - fuga e composizione - pianoforte - organo - canto - violino - violoncello (corso superiore) . . . . » 80

ai corsi di strumento a fiato e contrabasso (corso normale) . » 25

ai corsi di strumento a fiato e contrabasso (corso superiore). » 50

alle scuole di recitazione . . . . » 30

Tassa di licenza:

Per composizione - pianoforte - organo - canto - violino - violoncello - arpa (licenza normale) per candidati interni » 30

per i candidati privatisti . . . . » 60

per strumenti a fiato - contrabasso (licenza normale) per candidati interni. . . . . » 15

per candidati privatisti. . . . . » 30

per composizione - pianoforte - organo - violino - violoncello arpa (licenza del corso superiore) per candidati interni . » 80

per candidati privatisti . . . . » 150

per strumenti a fiato - contrabasso (licenza dal corso superiore) per candidati interni. . . . . » 45

per candidati privatisti. . . . . » 60

dalle scuole di recitazione per candidati interni . . . . . . » 30

per candidati privatisti . . . . » 40

Tassa di diploma di strumentazione per banda - per candidati interni . . . . » 60

per candidati privatisti. . . . . » 120

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'istruzione pubblica: BACCELLI.

Il numero 2505 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 10 luglio 1887, n. 4788 (serie 3ª), che riordina la Scuola agraria di Grumello del Monte in Scuola pratica di agricoltura per la provincia di Bergamo;

Considerato che la scuola stessa non risponde più ai bisogni dell'agricoltura locale;

Vista la legge 29 maggio 1913, n. 920;

Vista la convenzione stipulata in Bergamo il 1º luglio 1919 fra la provincia di Bergamo, l'Ente « Scuole industriali di Bergamo », il comune di Bergamo e il Ministero per l'agricoltura;

Udito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto coi ministri segretari di Stato per l'istruzione pubblica e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La R. scuola pratica di agricoltura in Grumello del Monte, riordinata con R. decreto del 10 luglio 1887, n. 4788 (serie 3ª) è soppressa col 1º luglio 1919.

Art. 2.

È approvata la convenzione stipulata in Bergamo il 1º luglio 1919 fra la provincia di Bergamo, l'Ente « Scuole industriali di Bergamo », il comune di Bergamo e il Ministero per l'agricoltura, per la quale l'Ente « Scuole industriali di Bergamo » si assume, in consorzio con gli altri Enti predetti, la fondazione ed il funzionamento di una scuola agraria.

Art. 3.

La scuola agraria, di cui al precedente articolo, comprenderà:

a) un corso quadriennale per direttori di medie aziende rurali, con diritto nei licenziati all'ammissione alle RR. scuole superiori di agricoltura;

b) un corso biennale per la formazione di vera e propria maestranza agricola;

c) due corsi preparatori uno per il corso quadriennale ed uno per il corso biennale;

d) corsi temporanei per contadini adulti.

La scuola avrà un indirizzo essenzialmente professionale e perciò gli insegnamenti di cultura generale saranno contenuti entro giusti limiti, mentre le materie scientifiche e quelle tecniche e le applicazioni pratiche nell'azienda agraria nei gabinetti e laboratorî, dovranno avere largo sviluppo.

Art. 4.

La scuola è retta dal Consiglio di amministrazione delle « Scuole industriali di Bergamo », giusta quanto dispone il 2º comma dell'art. 1 della legge 29 maggio 1913, n. 920, da un rappresentante del Ministero per l'agricoltura e da un rappresentante della provincia di Bergamo.

Le Associazioni e gli Enti che s'impegnassero, per almeno un quinquennio, ad un contributo annuo non inferiore a L. 4000, avranno facoltà di nominare un proprio rappresentante nel Consiglio d'amministrazione per il tempo di decorrenza del contributo.

In seno al Consiglio d'amministrazione ed in base a norme da stabilirsi d'accordo coi Ministeri interessati, saranno formate due Sottocommissioni: una pel gruppo delle scuole industriali, l'altra per la scuola agraria.

Dette Sottocommissioni, di quattro membri ciascuna, oltre il presidente comune, saranno formate tenendo conto delle rispettive competenze che avranno per compito di provvedere più particolarmente all'ordinamento delle singole scuole, presentando al Consiglio le opportune proposte, e di sorvegliarne l'andamento sotto tutti gli aspetti: didattico, disciplinare ed economico.

Il rappresentante del Ministero per l'agricoltura e quello della provincia di Bergamo fanno parte di diritto della Sottocommissione preposta al funzionamento della scuola agraria.

Art. 5.

Le « Scuole industriali di Bergamo » provvederanno al podere e gli edifici necessari, sia per la scuola come per l'azienda agraria, i gabinetti, i laboratorî con le necessarie dotazioni, nonchè le spese di primo impianto.

A tal uopo sarà autorizzata agli Enti locali, Provincia e Comune, l'assunzione di mutui a tasso di favore presso la Cassa dei depositi e prestiti a norma del decreto-legge 5 agosto 1917, n. 1464, restando sempre, però, a carico delle « Scuole industriali di Bergamo », il servizio d'interesse e di ammortamento del capitale sotto forma di rimborso all'Ente assuntore dei mutui stessi.

Quanto ora costituisce la suppellettile scientifica didattica e di arredamento scolastico nella R. scuola pratica di agricoltura in Grumello del Monte diverrà proprietà delle « Scuole industriali di Bergamo » e la suppellettile del convitto della scuola stessa sarà destinata all'erigendo convitto autonomo per gli alunni delle scuole industriali e della scuola agraria.

Per il funzionamento della scuola agraria, l'Ente « Scuole industriali di Bergamo » si varrà, oltrechè dei contributi portati dalla legge 29 maggio 1913, n. 920, anche dei seguenti:

a) lire 12.000 annue da parte del Ministero per l'agricoltura, giusta quanto dispone l'articolo seguente;

b) lire 14.000 annue da parte della provincia di Bergamo;

c) la fornitura gratuita per la nuova scuola dell'illuminazione, del riscaldamento e dell'acqua potabile da parte del comune di Bergamo;

d) i sussidi da concedersi dal Ministero per l'agricoltura a norma delle disposizioni del decreto-legge 9 settembre 1917, n. 1595.

Art. 6.

In aumento del fondo inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'agricoltura, a partire dall'esercizio finanziario 1919-920 al capitolo corrispondente al n. 70 del 1918-919, è stanziata la somma di L. 12.000, a titolo di concorso nelle spese per il funzionamento della scuola agraria di Bergamo.

Gli stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai nn. 33, 63, 65 e 65-*bis* sono diminuiti, a partire dall'esercizio 1919-920, delle somme di lire 1065, 5900, 24.033 e 4962 rispettivamente.

Art. 7.

La nomina del direttore e degli insegnanti propri della scuola agraria deve essere fatta per pubblico concorso, secondo norme da stabilirsi dal Consiglio d'amministrazione, d'intesa col Ministero per l'agricoltura, sentito quello dell'istruzione pubblica, al primo dei quali spetta l'approvazione delle nomine stesse.

Nei casi d'urgenza, che non consentano le more di un concorso, il Consiglio d'amministrazione potrà provvedere mediante incarichi temporanei, dandone comunicazione al Ministero per l'agricoltura per la preventiva approvazione.

Art. 8.

Un regolamento, proposto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dal Ministero per l'agricoltura, sentito il Ministero dell'istruzione pubblica in quanto possa avere attinenza con le « Scuole industriali di Bergamo », disciplinerà il funzionamento amministrativo e l'ordinamento didattico della Scuola agraria con i relativi programmi d'insegnamento, determinerà, per il personale insegnante, tecnico inferiore e amministrativo, la misura dello stipendio iniziale e degli aumenti successivi; fisserà le norme per la conferma ed il trattamento di quiescenza, nonchè le norme disciplinari.

Art. 9.

Il personale insegnante e quello amministrativo verranno assicurati all'Istituto nazionale delle assicurazioni; mentre il personale tecnico inferiore (capi tecnici) ed il personale d'inservienza saranno iscritti presso la Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai secondo le norme da determinarsi nel regolamento, di cui al precedente articolo.

Art. 10.

La tutela e la vigilanza sulla scuola agraria vengono direttamente esercitate dal Ministero per l'agricoltura.

Art. 11.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — VISOCCHI — BACCELLI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2506 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sentito il parere del Comitato zootecnico;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Milano del 30 maggio 1919;

Viste le deliberazioni 17 e 22 maggio 1919 del comune di Milano;

Vista la deliberazione della Camera di commercio e industria di Milano del 3 aprile 1919;

Vista la deliberazione 8 marzo 1919 della Federazione italiana dei Consorzi agrari, con sede in Piacenza;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal 1° luglio 1919 è istituita presso la R. scuola superiore di agricoltura di Milano una Stazione sperimentale del freddo autonoma col concorso dello Stato, della Provincia, del Comune, della Camera di commercio e industria di Milano e della Federazione italiana dei Consorzi agrari, con sede in Piacenza.

Essa ha per iscopo:

a) l'esame comparativo delle macchine, apparecchi e materiali, segnatamente isolanti, usati nella industria delle basse temperature;

b) lo studio delle applicazioni del freddo artificiale, con peculiare riguardo alla conservazione delle materie deperibili ed al trattamento dei prodotti agricoli;

c) l'indagine sui mezzi e l'organizzazione dei trasporti frigoriferi in relazione ai rifornimenti alimentari ed ai problemi dell'importazione e dell'esportazione.

Art. 2.

La Stazione è retta da un Consiglio d'amministrazione composto del rappresentante del Governo, di uno della Provincia, di uno del Comune, di uno della Camera di commercio di Milano, di uno della Federazione italiana dei Consorzi agrari e di uno per ciascuno degli Enti che contribuiscano, in forma continuativa, con non meno di annue L. 2000.

Il direttore della R. scuola superiore di agricoltura di Milano è membro di diritto del Consiglio.

Il direttore della Stazione fa parte del Consiglio con le funzioni di segretario.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente, che dura in ufficio un anno e può essere confermato.

I membri elettivi durano in ufficio tre anni e possono essere confermati.

I rappresentanti nominati in sostituzione dei consiglieri che vengono a cessare, rimangono in ufficio fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Stazione.

Art. 3.

Al mantenimento della Stazione contribuiscono: lo Stato con L. 35,000, di cui L. 15 000 da prelevarsi dal fondo stanziato al cap. 60 dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario 1919-920 e L. 20.000 quale nuova assegnazione. L'intera somma di L. 35.000 sarà iscritta al capitolo 49 del predetto stato di previsione;

la provincia di Milano con L. 3000; il comune di Milano con L. 6000; la Camera di commercio e industria di Milano con lire 2000; la Federazione italiana dei Consorzi agrari, con sede in Piacenza, con L. 2000.

I locali occorrenti sono messi a disposizione dalla Scuola superiore di agricoltura di Milano. Le spese di riscaldamento, illuminazione, acqua potabile, fognatura, ecc., sono a carico della scuola predetta alla quale la Stazione rimane aggregata provvedendo allo insegnamento della disciplina correlativa agli allievi di essa.

Art. 4.

La Stazione è riconosciuta ente morale ed è posta sotto l'alta vigilanza del Ministero per l'agricoltura.

Art. 5.

L'organico della Stazione è costituito dal direttore, nominato giusta quanto prescrive il presente articolo, ed al personale scientifico, tecnico inferiore, amministrativo e di servizio, nominato dal Consiglio d'amministrazione su proposta del direttore. Il direttore, per la prima volta, potrà essere nominato per chiamata dal Consiglio d'amministrazione; ma la nomina dovrà essere approvata dal Ministero.

Le condizioni di assunzione saranno determinate dal regolamento di cui all'art. 8 del presente decreto.

Successivamente la nomina sarà fatta per concorso, seguendo le norme prescritte per i concorsi dei direttori delle RR. stazioni di prova agraria e speciali.

Art. 6.

Il direttore ed il personale scientifico ed amministrativo verranno assicurati all'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Il personale tecnico inferiore e di servizio sarà iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai.

Art. 7.

Il direttore presenta annualmente al Consiglio d'amministrazione un rapporto sui lavori eseguiti e il programma per l'anno successivo e per l'esame e l'approvazione il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

Tali documenti dovranno essere trasmessi al Ministero per l'agricoltura.

Art. 8.

Un regolamento speciale, proposto dal Consiglio d'amministrazione e approvato dal Ministero di agricoltura, disciplinerà il funzionamento della Stazione, determinerà la misura dello stipendio iniziale al personale e degli aumenti successivi, nonchè le norme riguardanti la conferma ed il trattamento di quiescenza di esso e le norme disciplinari.

È ammesso il ricorso al Ministero di agricoltura avverso i provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio d'amministrazione contro il direttore.

Il ricorso, se del caso, sarà sottoposto al Consiglio per l'istruzione agraria, il quale delibererà seguendo la procedura vigente per i professori delle Regie scuole superiori di agricoltura e per il personale direttivo delle Regie stazioni di prova agrarie e speciali.

Art. 9.

Con decreto del ministro del tesoro saranno apportate le neces-

serie variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero d'agricoltura per l'esercizio 1919-920.

Art. 10.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — VISOCCHI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 13 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 28 settembre 1919, n. 1933, sul riposo festivo al personale dipendente dalle aziende di giornali;

Visto l'art. 2 del decreto Luogotenenziale 2 dicembre 1917, n. 1938, concernente disposizioni relative al formato e al prezzo dei giornali e degli altri periodici;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e col ministro della giustizia e degli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In deroga alle disposizioni vigenti, le infrazioni al divieto di pubblicazione dei giornali in determinati giorni ed ore, contenuto nel regolamento per l'applicazione del R. decreto 28 settembre 1919, n. 1933, approvato con R. decreto 14 dicembre 1919, n. 2418, sono punite col sequestro del giornale e con una penalità non inferiore a lire diecimila, il cui importo sarà devoluto a beneficio delle istituzioni di previdenza per giornalisti, esistenti nel luogo in cui la contravvenzione è stata perpetrata.

In caso di recidiva, il magistrato può inoltre ordinare la sospensione del giornale per un periodo di tempo determinato.

Art. 2.

Finchè rimane in vigore il decreto Luogotenenziale 2 dicembre 1917, n. 1938, il prezzo di abbonamento dei giornali quotidiani non potrà, agli effetti dell'articolo 2 di quel decreto, essere diminuito che in ragione di un massimo di lire tre all'anno sul prezzo attuale; in ogni modo gli abbonamenti non potranno costare meno di lire venticinque all'anno e in proporzione gli abbonamenti di minore durata.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il 16 gennaio 1920.

Esso sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2547 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro dell'interno, di concerto con i ministri delle terre liberate, dei lavori pubblici, dell'industria, commercio e lavoro e dei trasporti marittimi e ferroviari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I prefetti del Regno sono autorizzati, in caso di constatata deficienza o mancanza di energia elettrica, ad applicare i turni di riposo settimanale agli stabilimenti che, a termine della legge 7 luglio 1907, n. 489, attuano il riposo festivo, qualora derivino la forza motrice di cui abbisognano da imprese distributrici di energia elettrica.

Sono inoltre autorizzati a provvedere a spostamenti di orario, limitazioni di orario e limitazioni di consumo, nella distribuzione della energia elettrica, nonchè alla soppressione o riduzione di speciali categorie di utenze di energia.

I prefetti infine sono anche autorizzati ad imporre, in caso di assoluta necessità, gli scambi di energia, fra distributori di elettricità, anche per periodi di breve durata.

Dei provvedimenti di cui al primo capoverso, dovrà essere data comunicazione ai competenti Circoli di ispezione dell'industria e del lavoro.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano per l'energia di ferrovie, di tramvie e di miniere o fabbriche di combustibili.

Art. 2.

Gli esercenti di aziende industriali che in seguito ai provvedimenti di cui all'articolo precedente, sono obbligati a sospendere, in tutto o in parte, l'uso della energia elettrica, o a limitarlo a determinati periodi della giornata, hanno facoltà di attuare quelle deroghe al divieto del lavoro notturno delle donne e dei fanciulli e alle prescrizioni della durata minima del riposo intermedio, che siano ritenute necessarie per la attuazione del presente decreto.

Gli esercenti che si valgano di questa facoltà debbono darne notizia entro due giorni al competente Circolo dell'industria e del lavoro.

L'ispettore dell'industria e del lavoro, a richiesta degli operai, e occorrendo di sua iniziativa, può porre all'attuazione delle deroghe tutte quelle limitazioni e condizioni che ritenga necessarie ed opportune.

Art. 3.

I ricorsi contro i provvedimenti presi dai prefetti in base alle disposizioni del presente decreto, non avranno efficacia sospensiva.

I prefetti con propri decreti prescriveranno a quali effetti dovrà ritenersi festivo il giorno di riposo compensativo settimanale, e correlativamente a quali effetti dovrà essere considerato feriale il giorno di domenica.

Art. 4.

I contravventori alle disposizioni che verranno emanate dai prefetti in base al presente decreto, saranno puniti con l'arresto da uno a sei mesi e con l'ammenda da lire cento a duemila e potranno essere privati di ogni ulteriore fornitura di energia elettrica.

Art. 5.

Per quanto riguarda la requisizione dei combustibili il primo comma dell'articolo unico del decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 718, resta modificato come segue:

Le indennità per la requisizione di combustibili esteri, di qualunque natura, sono liquidate in base al costo reale aumentato del due per cento.

Però, nei casi in cui la requisizione abbia luogo per inosservanza delle disposizioni emanate dall'autorità competente, l'indennità è determinata in base ai prezzi di listino della Direzione generale per i combustibili con una diminuzione estensibile sino al venti per cento.

Art. 6.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservalo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — NAVA — PANTANO — FERRARIS — DE VITO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N. 2472. Regio decreto 7 dicembre 1919, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Spoleto di applicare dal 1° gennaio 1919 al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace la tassa di esercizio col limite massimo di L. 2000.

N. 2473. Regio decreto 7 dicembre 1919, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Buttigliera Alta di applicare dal 1° gennaio 1919 al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace la tassa di esercizio col limite massimo di L. 2000.

N. 2474. Regio decreto 7 dicembre 1919, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Mangrando di applicare dal 1° gennaio 1919 al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace la tassa di esercizio col limite massimo di L. 2000.

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

La Commissione delle prede composta dei signori:

Presidente: gr. uff. Giuseppe Martino.

Membri ordinari: gr. uff. Adolfo Berio - gr. uff. Francesco Marzinghi e comm. Gerolamo Biscaro.

Membro supplente: comm. Giovanni Formica.

Commissario del Governo: gr. uff. Raffaele De Notaristefani.

Segretario: comm. Riccardo Marcelli.

Vice-segretario: cav. uff. Alfredo Curcio.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per gli accertamenti di cui all'art. 4 per i piroscafi *Salvore*, *S. Marco*, *S. Giorgio*, *Timavo* e *Grado*:

Udita la relazione del commissario delegato consigliere Biscaro nel giudizio istituito per lo accertamento del carattere nazionale della Società Istria-Trieste, proprietaria dei piroscafi, *S. Marco*, *S. Giorgio*, *Salvore*, *Timavo* e *Grado*, confiscati in base all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014;

Sentito l'avv. Del Giudice, il quale sviluppò le ragioni della società concludendo perchè sia dichiarato applicabile ai piroscafi l'art. 4 del citato decreto Luogotenenziale; e il commissario del Governo, il quale concluse perchè, riconosciuta la nazionalità italiana degli amministratori e dei maggiori possessori del capitale e l'italianità dell'opera della società, sia sospesa la ripartizione delle somme ricavate e da ricavarsi dai cinque piroscafi e informato il Governo dei fatti accertamenti;

Premesso che alla constatazione, per gli effetti dell'art. 4 del suddetto decreto Luogotenenziale della nazionalità italiana della società proprietaria dei piroscafi confiscati, non può formare ostacolo la circostanza che si è in presenza di una società per azioni al portatore. Tenuto conto degli scopi d'ordine politico che informano la citata disposizione di legge, si deve ritenere compresa sotto la dizione tecnicamente impropria di individui di nazionalità italiana ogni persona od ente sia fisico che morale, e quindi anche le società di commercio, che sono enti collettivi, costituiti, secondo il loro modo d'essere, da persone o da capitali. Trattandosi di società di capitali la nazionalità è normalmente determinata dal luogo di costituzione e dalla sede dello stabilimento principale e dell'amministrazione;

Ma in un'indagine quale è quella richiesta dall'art. 4 del decreto Luogotenenziale diretta a stabilire non tanto la sudditanza, che era austriaca od ungherese per tutte le società di commercio costituite nell'Impero austro-ungarico sotto l'osservanza delle leggi vigenti nei due Stati della cessata Monarchia, quanto la nazionalità italiana di determinate società ivi esistenti, l'attenzione deve portarsi principalmente sulla nazionalità degli amministratori, da desumersi dalla origine della famiglia, dal luogo di nascita, dalla lingua di comunicazione e dalla professione di fede politica, che nella generalità dei casi può considerarsi indice della nazionalità della maggioranza dei portatori delle azioni, non che sull'indirizzo che gli amministratori medesimi hanno in tempo non sospetto, col presunto consenso dei portatori delle azioni, impresso all'attività dell'ente, a contatto con gli interessi della regione in cui essa si svolse; interessi che nella Venezia Giulia erano profondamente divisi dalle opposte tendenze politiche dei diversi gruppi nazionali e linguistici della regione;

Poichè l'istruttoria eseguita con la ispezione degli atti di costituzione della società e dei verbali delle assemblee degli azionisti, e con l'assunzione ad esame di cospicue personalità di Trieste e dell'Istria ha accertato:

Che la Società Istria-Trieste fu costituita nel 1885 per iniziativa degli uomini più influenti del partito italiano irredentista dell'Istria, col fine immediato di sottrarre il servizio di navigazione fra Trieste e le città della costa istriana al monopolio sino allora sfruttato con pessimo materiale e a condizioni, per il pubblico, assai onerose, da un privato concessionario, garantendo la regione dal pericolo che il servizio stesso fosse per cadere nelle mani di qualche impresa di nazionalità slava, cui non avrebbe mancato l'appoggio del Governo per osteggiare gli interessi dell'elemento italiano;

Che nella mente dei suoi fondatori la società oltre all'azione di difesa degli interessi nazionali contro le insidie degli avversari, doveva sviluppare un'azione politica per l'incremento delle istituzioni politiche, culturali, ed economiche italiane, favorendo gli scambi e i rapporti tra Trieste e le città istriane, vivai di pura e schietta italianità, d'onde il massimo centro della Venezia Giulia trae e più sani e vigorosi elementi per mantenere integro il proprio carattere linguistico e nazionale;

Che questi propositi appaiono scolpiti nel verbale 27 giugno 1886

con cui il sig. Francesco Sbisà, presidente del Comitato promotore, nel fare la consegna dell'azienda appena costituita al primo Consiglio d'amministrazione, esprimeva il proprio compiacimento perchè la società venisse affidata alla direzione di saggie persone e di eccellenti patriotti, per mezzo dei quali raggiungerà il desiderato grado di prosperità e sarà quindi fattore di vantaggi materiali e morali alla provincia;

Che a questo programma la società mai venne meno nel trentennio di sua esistenza prima della nostra guerra; il battesimo di italianità ricevuto all'atto della sua fondazione è stato confermato dalle belle prove di fede e di lavoro per l'idea nazionale costantemente offerte dai suoi amministratori:

1° col porre, a condizioni di straordinario favore i piroscafi nelle patriottiche ricorrenze a disposizione dei sodalizi che ne facevano veicoli di italianità; onde furono memorande le escursioni organizzate per fare corona a Edmondo De Amicis e a Gabriele d'Annunzio da Trieste alle città dell'Istria, che suscitarono fremiti di entusiasmo e di speranze nei cuori infiammati della gente nostra, dispetto amaro e bruciore di ferita negli uomini d'altro idioma e nei giallo neri rinnegati, e la gita a Venezia degli adolescenti piranesi, per ricevere dalle mani italiane del veneto metropolita la cresima che sdegnava di ricevere da quelle del vescovo di lingua straniera imposto alla chiesa italiana di San Giusto;

2° col mantenere, ad onta dei rigori delle leggi o dei regolamenti e del vigile e sospettoso controllo delle autorità governative, incontaminato da ogni contatto o mistione con altra lingua od idioma il testo italiano delle proprie manifestazioni al pubblico;

3° con la imposizione ai piroscafi, di nomi destinati a rievocare la memoria delle antiche repubbliche marinare italiane (*S. Marco*, *Venezia*, *S. Giorgio*, *Genova*) o a fungere da simbolo di rivendicazioni o di ricordi storico-nazionali (*Grado*, sede dell'antico patriarcato della Venezia; *Salvore*, in memoria di una leggendaria vittoria navale dei Veneziani sulla flotta di Federico Barbarossa);

4° con l'agevolare, a richiesta dei Comitati del partito irredentista, nei giorni indetti per le elezioni politiche ed amministrative, l'accesso alle urne degli elettori italiani meno abbienti, offrendo loro il viaggio gratuito nei piroscafi;

5° col reclutare i propri impiegati ed agenti, il personale di bordo e gli equipaggi in seno all'elemento italiano della Venezia Giulia, avendo cura che i capitani, impiegati ed agenti fossero di sicura fede non solo italiana, ma schiettamente irredentista; così che la società può vantare di avere avuto nei suoi ruoli il martire italiano Nazario Sauro, l'eroico capitano Palese ed altri valorosi, dei quali la guerra ha fatto rifulgere il patriottico fervore ed ardimento;

6° col prestare fidato accesso a bordo dei piroscafi ad emissari del Regno, venuti sotto mentite spoglie per esplorazioni perigliose nel porto militare di Pola e in altri punti, ove era vigile la guardia del nemico contro gli occhi indiscreti di ospiti non graditi;

Che i nomi delle persone succedutesi durante il trentennio nella direzione e nell'amministrazione della società, tutte notoriamente professanti la più sicura fede nel futuro riscatto nazionale danno ragione dell'indirizzo da esse impresso e con immutabile coerenza mantenuto all'attività dell'Istria-Trieste;

Che a questo indirizzo la società non poteva fallire e non fallì quando si appressò l'ora del supremo cimento che doveva decidere del destino della nazione;

Che scoppiata la guerra degli Imperi centrali contro la Francia, l'Inghilterra e la Russia e dichiarata la nostra neutralità, gli amministratori sigg. on. Vittorio Candussi-Giardo, avv. Gino Quarantotto e Cristoforo Cossovel, il segretario generale Ulderico Robba e il dirigente l'agenzia di Trieste, Petronio, riuscirono con abili stratagemmi, prima a richiamare nel porto di Trieste dall'internamento in quello di Sebenico, indi a far passare nel porto italiano di San Giorgio di Nogaro i cinque piroscafi, col proposito di porli a disposizione della R. marina quando l'Italia fosse entrata in guerra contro l'ereditario nemico;

Che l'attuazione di questo proposito, nonostante gli ordini categorici impartiti all'ultimo momento dall'I. R. Governo marittimo perchè le navi fossero ricondotte a Trieste, provocò l'apertura di inchieste giudiziarie contro l'on. Candussi-Giardo e il sig. Cossovel i quali, in previsione di quanto sarebbe accaduto, si erano affrettati a passare il confine;

Che i tentativi fatti dal Governo austriaco durante la guerra a mezzo di un funzionario notissimo per la sua ostilità all'elemento italiano, per snazionalizzare la società mediante ripetute convocazioni dell'assemblea degli azionisti, si infransero di fronte alla passiva resistenza dei pochi che risposero all'appello;

Che i sentimenti di ardente italianità dell'Istria-Trieste rifulsero sotto il sole della vittoria, quando il 1° novembre 1918 il piroscafo *Istria*, avente a bordo il segretario Robba, da Trieste si recò con alcuni patriotti a Venezia per sollecitare l'invio di truppe, e carico di queste, dopo tre giorni ebbe il vanto di entrare per primo nel porto della città liberata;

Ritenuto in relazione alle premesse considerazioni in diritto che tutto quanto si è esposto intorno al carattere nazionale irredentista che gli amministratori diedero all'attività dell'Istria-Trieste sino dai suoi incunaboli, e seppero mantenere immutato prima e durante la guerra, costituisce un argomento di forte presunzione per ammettere che il capitale sociale sia stato nelle sue origini e si sia sempre mantenuto per la massima parte nelle mani di persone dividenti le aspirazioni e le tendenze degli amministratori, e ciò sebbene il capitale medesimo fosse frazionato in piccole quote di azioni al portatore, il cui movimento normalmente sfugge ad ogni sicuro controllo;

Che la situazione dei partiti politici della Venezia Giulia sotto la dominazione austriaca, impostati sulla base della lotta di nazionalità, era tale notoriamente da doversi a priori escludere che ad istituzioni aventi il programma d'azione simile a quello professato ed esplicato dagli amministratori della Istria-Trieste facesse difetto il consenso pieno e incondizionato della grandissima maggioranza degli interessati, i quali presso la società per azioni hanno nelle annuali assemblee per l'approvazione dei bilanci e per la nomina delle cariche sociali l'organo chiamato a manifestare l'adesione o la riprovazione dell'operato degli amministratori in carica;

Che la serie dei verbali delle assemblee della Istria-Trieste dimostra l'ininterrotto appoggio e consenso prestato dalla totalità degli azionisti intervenuti e la mancanza di qualsiasi interno dissidio che traesse origine dall'indirizzo politico della società;

Che l'esame condotto sui nomi dei 36 portatori di azioni intervenuti nell'assemblea del 28 aprile 1912 che determinò l'aumento del capitale da 2 a 3 milioni di corone e dei 267 portatori di n. 11605 (sopra 12,000) azioni che nel 1913 esercitarono il diritto di opzione per il suddetto aumento, illuminato dalle notizie fornite da numerosi ed autorevoli testimoni sopra la nazionalità e sentimenti politici notoriamente professati dai singoli portatori, ha confermata la verità degli accennati elementi di presunzione per cui si può con tranquilla coscienza affermare che la grandissima maggioranza delle azioni erano prima e durante la guerra e continuarono ad essere anche dopo il novembre 1918 presso persone di sicura fede nazionale;

Ritenuto che portando a notizia del Governo i fatti accertamenti, la Commissione si compiace di constatare che la prova della nazionalità italiana dell'Istria-Trieste, proprietaria dei cinque piroscafi, non avrebbe potuto desiderarsi più completa, più sicura;

Visto l'art. 4 del citato decreto Luogotenenziale;

PER QUESTI MOTIVI:

La Commissione delle prede dichiara di sospendere la ripartizione delle somme ricavate o da ricavarsi dai piroscafi *S. Marco*, *S. Giorgio*, *Timavo*, *Salvore* e *Grado* e manda trasmettersi copia della presente al Governo del Re.

Così deciso nell'udienza del giorno 31 luglio 1919, nella sala della Commissione delle prede, via dei Gracchi, n. 209.

Martino - Berio - Mazzinghi - Biscaro - Formica - Marcelli.

Depositata in segreteria agli effetti della pubblicazione oggi 30 settembre 1919.

Il segretario: *Marcelli.*

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

La Commissione delle prede composta dei signori:

Presidente: Gr. uff. Giuseppe Martino.

Membri ordinari: Gr. uff. Francesco Mazzinghi - Comm. Gerolamo Biscaro.

Membri supplenti: Comm. Giovanni Formica - Comm. Giuseppe Bertetti.

Commissario del Governo: Gr. uff. Raffaele De Notaristefani.

Segretario: Comm. Riccardo Marcelli.

Vice segretario: Cav. uff. Alfredo Curcio.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per gli accertamenti di cui all'art. 4 per il piroscafo *Arciduca Stefano*:

Udita la relazione del commissario delegato gr. uff. Francesco Mazzinghi sulla istanza presentata il 15 maggio 1919 dall'avv. Mario Vella, procuratore della « Navigazione generale Gerolimich e C. » società in azioni con sede in Trieste, proprietaria del piroscafo *Arciduca Stefano*, per ottenere che la Commissione accerti, per gli effetti di cui all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, che il detto piroscafo appartiene a società di nazionalità italiana;

Vista la sentenza del 15 aprile 1919, con la quale la Commissione dichiarò legittima la cattura della nave disposta con decreto 15 marzo 1919 del Ministero della marina e conseguentemente pronunciò la confisca della nave stessa per tutti gli effetti di cui all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014;

Sentito l'avv. Mario Vella nell'interesse della società armatrice;

Udite le conclusioni del commissario del Governo il quale chiede che si dichiari accertato che il piroscafo *Arciduca Stefano* appartiene a società di nazionalità italiana e che sia quindi sospesa la ripartizione delle somme prodotte dalla detta nave, informando il Governo del Re dei fatti accertamenti;

Ritenuto che dai documenti prodotti e dalle numerose ed autorevoli testimonianze assunte, anche in Trieste, risulta che la Società di navigazione generale Gerolimich e C. venne fondata in Trieste nel 1907 dai componenti la ditta « Eredi C. Cav. Gerolimich e C. di Lussinpiccolo », i quali come soci fondatori si riservarono fino al 31 dicembre 1926 il diritto di nominare la Direzione della società, composta di tre membri, uno solo dei quali estraneo alle famiglie dei fondatori;

Che i soci fondatori Paolo Gerolimich fu Candido, Federico Gerolimich fu Candido, Romolo Gerolimich fu Candido, Giuseppe F. Gerolimich fu Giuseppe e Candido Gerolimich di Paolo, noti per nazionalità e sentimenti italiani, mantennero alla società il carattere nazionale, assicurando nella ripartizione del capitale azionario la prevalenza all'elemento italiano, e procurando che le cariche sociali fossero in maggioranza assegnate a persone di indubbia fede italiana;

Che a conservare tale carattere della società si adoperarono sempre in seguito i dirigenti della società stessa, che furono e sono attualmente italiani, come italiani erano molti dei già componenti il Consiglio di sorveglianza, secondo è provato, oltrechè dalle più attendibili testimonianze, dalle circostanze che i direttori Gerolimich Federico, morto profugo in Italia durante la guerra, e Candido Gerolimich, succeduto al primo, furono Consiglieri municipali di parte liberale a Trieste e dovettero la loro elezione ai suffragi del partito irredentista italiano, che il Candido Gerolimich lo è tutt'ora ed è anche membro della Giunta consultiva della locale Camera di commercio, che un altro direttore ora defunto, Paolo Gerolimich, fu podestà di Lussinpiccolo e che infine uno dei membri del Consiglio di Sorveglianza della Società, Emo Taraboochia, combattè nelle file dell'esercito italiano e morì gloriosamente sul Podgora;

Che la maggioranza delle azioni, circa i quattro quinti, era effettivamente ancor prima della guerra in mano di nostri connazionali, come risulta da dichiarazione degli istituti bancari presso cui erano depositate e da deposizioni di personalità triestine e di molti appartenenti al ceto marittimo, e che tale proporzione non può essersi spostata dopo l'armistizio se non a favore dell'elemento italiano;

Che la denominazione di austriaca data alla Società, come pure i nomi di *Arciduca Stefano*, *Principessa Cristiana* e di *Clumeky* imposti a tre piroscafi sociali, non costituiscono alcun indizio di tendenze favorevoli al cessato Governo, ma corrispondono semplicemente alla necessità in cui la società si è trovata di sottostare a richieste di funzionari governativi e di sottrarsi, con tali apparenti segni di lealismo e fedeltà all'Impero, a noie ed ostilità che avrebbero potuto compromettere gravemente gli interessi sociali e tradursi in rappresaglie verso l'elemento italiano;

Poichè è così dimostrata l'applicabilità nei riguardi della confisca del piroscafo *Arciduca Stefano*, dell'articolo 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014;

PER QUESTI MOTIVI:

La Commissione delle prede dichiara che il piroscafo *Arciduca Stefano* appartiene a società di nazionalità italiana.

E sospesa la ripartizione delle somme prodotte dalla detta nave, manda a trasmettersi al Governo del Re copia della presente sentenza.

Così deciso nell'udienza del giorno 2 settembre 1919, nella sede della Commissione delle prede, via dei Gracchi, n. 209.

Martino - Mazzinghi - Biscaro - Formica - Bertetti - Marcelli.

Depositata in Segreteria agli effetti della pubblicazione oggi 8 novembre 1919.

Il segretario: *A. Curcio.*

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

La Commissione delle prede composta dei signori:

Presidente: gr. uff. Giuseppe Martino;

Membri ordinari: gr. uff. Francesco Mazzinghi, comm. Gerolamo Biscaro;

Membri supplenti: comm. Giovanni Formica, comm. Giuseppe Bertetti;

Commissario del Governo: gr. uff. Raffaele De Notaristefani;

Segretario: comm. Riccardo Marcelli;

Vice segretario: cav. uff. Alfredo Curcio.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per gli accertamenti di cui all'art. 4 per il piroscafo *Luzon*:

Vista la sentenza del 15 aprile 1919 con la quale la Commissione dichiarò legittima la cattura disposta con decreto 15 marzo 1919 del Ministero della marina, del piroscafo *Luzon* di proprietà della Società Anonima di armamento marittimo « Oriente » con sede in Fiume, e conseguentemente pronunciò la confisca della nave stessa per tutti gli effetti di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, ordinando procedersi poi agli accertamenti di cui all'art. 4 del decreto stesso;

Udita la relazione del commissario delegato gr. uff. Francesco Mazzinghi;

Sentito l'avv. Mario Vella nell'interesse della Società armatrice;

Udite le conclusioni del commissario del governo, il quale chiede che la Commissione voglia dichiarare accertato che la Società «Oriente»

proprietaria del piroscafo *Luzon* è di nazionalità italiana, e quindi sospendere la ripartizione delle somme prodotte dalla detta nave, informando il Governo del Re dei fatti accertamenti;

Ritenuto che dai documenti prodotti e dalle numerose ed autorevoli testimonianze assunte a Fiume risulta che la Società anonima di armamento marittimo «Oriente» fu fondata in Fiume nel 1893 per iniziativa del cittadino fiumano Luigi Ossoinach, fervido sostenitore del partito autonomo di Fiume e padre di quell'Andrea Ossoinach, che fu l'ultimo deputato italiano di Fiume al Parlamento ungherese, ove fece il 17 ottobre 1918 esplicita dichiarazione della volontà della città di Fiume di essere annessa all'Italia;

Che il gruppo dei fondatori della Società componevasi esclusivamente di armatori fiumani, d'indubbia nazionalità italiana, e che la Società si mantenne italiana tanto riguardo ai capitali, quanto per ciò che si riferisce all'amministrazione, alla nazionalità degli impiegati ed all'indirizzo politico;

Che in fatti nei riguardi delle persone preposte alle cariche sociali nessun dubbio può sorgere sulla loro nazionalità, figurando fra i direttori e i membri del Consiglio di sorveglianza uomini che, come l'Andrea Ossoinach sopradetto, il sindaco di Fiume, Vio dott. Antonio e i membri direttori del Consiglio nazionale di Fiume Luigi Nicolich e Ugo Venutti hanno reso alla causa nazionale eminenti ed apprezzati servigi e furono e sono fra i principali assertori della annessione di Fiume all'Italia;

Che nei riguardi del capitale, pur non essendo questo esattamente controllabile, per intero, dato il suo carattere di capitale azionario, si può pure affermare con pieno fondamento che esso è sempre stato ed è tuttora, per la sua maggior parte, in mano di individui di nazionalità italiana, come è comprovato dagli atti prodotti, da tutte le testimonianze e particolarmente dalla dichiarazione del direttore della banca Fiumana, presso la quale viene pagato fin dalla fondazione della società «Oriente» il tagliando delle azioni, risultando da tale dichiarazione che le azioni appartengono nella proporzione dell'80 % circa a fiumani, del 15 per cento a cittadini della Venezia Giulia e della Dalmazia e del 5 per cento soltanto a persone residenti a Vienna o a Budapest di incerta nazionalità;

Che, d'altronde, basterebbe a provare l'assoluta preponderanza dell'elemento italiano nel possesso del capitale azionario il fatto che le cariche sociali poterono mantenersi esclusivamente in mano di persone di nazionalità e sentimenti italiani, le quali esercitarono sempre assidua vigilanza per impedire che i gruppi di altre nazionalità si impossessassero delle azioni e quindi della Società, come è stato più volte tentato, adescando i possessori delle azioni con prezzi molto alti;

Poichè, dimostrata così la nazionalità italiana della Società «Oriente» si rende applicabile nei riguardi della confisca del piroscafo *Luzon* appartenente alla Società stessa, l'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014;

PER QUESTI MOTIVI:

La Commissione delle prede dichiara accertato che il piroscafo *Luzon* appartiene a Società di nazionalità italiana;

È sospesa la ripartizione delle somme prodotte dalla detta nave, manda trasmettersi al Governo del Re copia della presente sentenza.

Così deciso nell'udienza del giorno 2 settembre 1919, nella sede della Commissione delle prede via dei Gracchi, n. 209.

Martino - Mazzinghi - Biscaro - Formica - Bertetti e *Marcelli*.

Depositata in segreteria agli effetti della pubblicazione oggi 3 novembre 1919.

Il segretario *Curcio*.

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

La Commissione delle prede composta dei signori:

Presidente: gr. uff. Giuseppe Martino.

Membri ordinari: gr. uff. Francesco Mazzinghi, comm. Gerolamo Biscaro.

Membri supplenti: comm. Giovanni Formica, comm. Giuseppe Bertetti.

Commissario del Governo: gr. uff. Raffaele De Notaristefani.

Segretario: comm. Riccardo Marcelli.

Vice-segretario: cav. uff. Alfredo Curcio.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per gli accertamenti di cui all'art. 4 per il piroscafo *F. Musner*:

Udita la relazione del commissario delegato gr. uff. Francesco Mazzinghi sulla istanza presentata il 15 maggio 1919 dall'avv. Mario Vella, procuratore della «Navigazione generale Gerolimich & C.», società in azioni con sede in Trieste, proprietaria del piroscafo *F. Musner*, per ottenere che la Commissione accerti, per gli effetti di cui all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, che il detto piroscafo, già requisito e successivamente affondato, apparteneva a società di nazionalità italiana;

Vista la sentenza 15 aprile 1919 con la quale la Commissione dichiarò legittima la cattura della nave disposta con decreto 15 marzo 1919 del Ministero della marina e conseguentemente pronunciò la confisca delle indennità di assicurazione e requisizione dovute in seguito all'affondamento della nave stessa per tutti gli effetti di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014;

Sentito l'avv. Mario Vella nell'interesse della società armatrice;

Udite le conclusioni del commissario del Governo, il quale chiese che si dichiari accertato che il piroscafo *F. Musner* apparteneva a società di nazionalità italiana e che sia quindi sospesa la ripartizione delle somme prodotte dalla detta nave e delle indennità confiscate, informando il Governo del Re dei fatti accertamenti;

Ritenuto che dai documenti prodotti e dalle numerose ed autorevoli testimonianze assunte anche in Trieste risulta che la Società di navigazione generale Gerolimich & C. venne fondata in Trieste nel 1907 dai componenti la ditta «Eredi C. cav. Gerolimich & C.» di Lussinpiccolo, i quali, come soci fondatori, si riservarono fino al 31 dicembre 1926 il diritto di nominare la direzione della società, composta di tre membri, uno solo dei quali estraneo alle famiglie dei fondatori;

Che i soci fondatori Paolo Gerolimich fu Candido, Romano Gerolimich fu Candido, Giuseppe F. Gerolimich fu Giuseppe e Candido Gerolimich di Paolo, noti per nazionalità e per sentimenti italiani, mantennero alla società il carattere nazionale, assicurando nella ripartizione del capitale azionario la prevalenza all'elemento italiano, e procurando che le cariche sociali fossero in maggioranza assegnate a persone di indubbia fede italiana;

Che a conservare tale carattere della società si adoperarono sempre in seguito i dirigenti della società stessa, che furono e sono attualmente italiani; come italiani erano molti dei già componenti il Consiglio di sorveglianza, secondo è provato, oltrechè dalle più attendibili testimonianze, dalle circostanze che i direttori Gerolimich Federico, morto profugo in Italia durante la guerra, e Candido Gerolimich, succeduto al primo, furono consiglieri municipali di parte liberale a Trieste e dovettero la loro elezione ai suffragi del partito irredentista italiano, che il Candido Gerolimich lo è tuttora ed è anche membro della Giunta consultiva della locale Camera di commercio, che un altro direttore ora defunto, Paolo Gerolimich, fu podestà di Lussinpiccolo e che infine uno dei membri del Consiglio di sorveglianza della società, Emo Tarabocchia, combattè nelle file dell'esercito italiano e morì gloriosamente sul Podgora;

Che la maggioranza delle azioni, circa i quattro quinti, era effettivamente ancor prima della guerra in mano di connazionali, come risulta da dichiarazioni degli istituti bancari presso cui erano depositate e da deposizioni di personalità triestine e di molti appartenenti al ceto marittimo, e che tale proporzione non può essersi spostata dopo l'armistizio se non a favore dell'elemento italiano;

Che la denominazione di austriaca data alla società, come pure i nomi di *Arciduca Stefano*, *Principessa Cristiana* e di *Clumery*, imposti a tre piroscafi sociali, non costituiscono alcun indizio di tendenze favorevoli al cessato Governo, ma corrispondono semplicemente alla necessità in cui la società si è trovata di sottostare a richieste di funzionari governativi e di sottrarsi, con tali apparenti segni di lealismo e di fedeltà all'Impero, a noie ed ostilità che avrebbero potuto compromettere gravemente gli interessi sociali e tradursi in rappresaglie verso l'elemento italiano;

Poichè è così dimostrata l'applicabilità, nei riguardi della confisca delle indennità di requisizione dovute per il piroscafo *F. Musner*, dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014;

PER QUESTI MOTIVI:

La Commissione delle prede dichiara accertato che il piroscafo *F. Musner* apparteneva a società di nazionalità italiana.

E sospesa la ripartizione delle somme prodotte dalla detta nave e delle indennità confiscate, manda trasmettersi al Governo del Re copia della presente sentenza.

Così deciso nell'udienza del giorno 2 settembre 1919, nella sede della Commissione delle prede, via dei Gracchi, n. 209.

Martino - Mazzinghi - Biscaro - Formica - Bertetti - Marcelli.

Depositata in segreteria agli effetti della pubblicazione oggi 3 novembre 1919.

Il segretario: *Curcio.*

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Disposizioni nel personale dipendente:

Con decreto Ministeriale del 19 ottobre 1919:

A decorrere dal 10 ottobre 1919 sono promossi:

Nel ruolo dell'Ispettorato tecnico del credito:

Tatoni comm. rag. Oreste — Maraldi cav. rag. Alfredo, ispettori superiori di 1ª classe.

Nel ruolo dell'Ispettorato tecnico del commercio:

Sciti cav. Giuseppe, ispettore di 1ª classe.

Nel ruolo dell'Economato generale:

Averini cav. Giuseppe — Valeri cav. Francesco, controllori e magazzinieri di 1ª classe.

Braida cav. Emilio, controllore e magazziniere di 2ª classe.

Con decreti Reali e Ministeriali 26 ottobre 1919:

A decorrere dal 10 ottobre 1919 sono promossi:

Quaglione cav. dott. Luigi, primo segretario di 1ª classe.

Maculan dott. cav. Giovanni — Bonardi dott. comm. Italo, ispettori superiori di 1ª classe.

Braida cav. Emilio, controllore e magazziniere di 1ª classe.

A decorrere dal 1° novembre 1919:

Bruscagli comm. rag. Rodolfo, nominato ispettore generale nel ruolo tecnico dell'Economato generale.

Maltoni cav. Italo, capo divisione di 1ª classe.

Assettati comm. dott. Stefano, capo sezione di 1ª classe.

Bises ing. cav Prospero, capo sezione di 2ª classe.

Santoro dott. cav. Ernesto, primo segretario di 1ª classe.

Guerrisi dott. Michele, primo segretario di 2ª classe.

Trinchero Filippo — Petroni Eugenio — Micheloni Francesco — Armandolini Edoardo — Garbato Ettore — Giraldini Andrea — Jacobelli Pasquale — Bernabei Ottavio — Koch Vittorio, nominati applicati di 2ª classe.

Con decreti Reali e Ministeriali del 6, 9 e 10 novembre 1919:

Dal 16 novembre 1919 sono promossi:

Assettati comm. dott. Stefano, capo divisione di 2ª classe.

Pardo cav. dott. Guido — Muzzarini cav. dott. Ugo, capi sezione di 1ª classe.

Santoro cav. dott. Ernesto, capo sezione di 2ª classe.

Berlingieri dott. Clemente, primo segretario di 1ª classe.

Chillemi dott. Alfredo, primo segretario di 2ª classe.

Con R. decreto 16 novembre 1919:

A decorrere dal 16 novembre 1919 sono nominati:

Sica cav. ing. Mario — Pellegrini cav. ing. Raimondo, ispettori di 1ª classe nel ruolo tecnico dell'industria.

Barattieri cav. ing. Luigi — Viligiardi ing. Francesco, ispettori di 2ª classe nel predetto ruolo.

Con decreto Reale e decreto Ministeriale 25 novembre 1919:

A decorrere dal 25 novembre 1919 sono promossi:

Quaglione cav. dott. Luigi, capo sezione di 2ª classe.

Manferoce dott. G. Battista (fuori ruolo) — Manganelli dott. Adolfo — Rossini cav. dott. Dante, primi segretari di 1ª classe.

Angiolillo dott. Alberto — Mantica dott. Ignazio, primi segretari di 2ª classe.

Con Regi decreti del 30 novembre 1919:

A decorrere dal 30 novembre 1919 sono nominati:

Giannini cav. dott. Francesco (fuori ruolo) — Pilotti cav. dott. Raffaele — Anzillotti cav. dott. Eugenio, ispettori superiori di 2ª classe nel ruolo tecnico del commercio.

Mariotti cav. prof. dott. Angelo, ispettore di 1ª classe.

Bertuccioli cav. dott. Virginio — Papi cav. dott. Ettore, ispettori di 2ª classe nel predetto ruolo.

Con R. decreto e decreto Ministeriale del 30 novembre 1919:

A decorrere dal 30 novembre 1919 sono promossi:

Cremisi dott. cav. Adolfo — Berlingieri dott. Clemente, capi sezione di 2ª classe.

Marongiu dott. Filippo — Rossi dott. Vittorio, primi segretari di 1ª classe.

Cau dott. Giammaria — Breschi dott. Bruno, primi segretari di 2ª classe.

Con RR. decreti del 27 novembre 1919:

A decorrere dal 27 novembre 1919 sono nominati nel ruolo tecnico dell'economato generale:

Averini cav. Giuseppe — Braida cav. Emilio — Valeri cav. Francesco — Simonetti cav. Emilio, capi controllori e capi magazzinieri.

Franchini Adolfo, controllore e magazziniere di 1ª classe.

Cleman Augusto — Alvino Giovanni — Frontali Adolfo, controllori e magazzinieri di 2ª classe.

Vincenti Nazareno — Addis Antonio — Scarpetta Pasquale, controllori e magazzinieri di 3ª classe.

Padovani Paolo — Ferrante Baldassarre — Carmina Arturo, controllori e magazzinieri di 3ª classe in soprannumero.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Disposizioni nel personale dipendente:

Commissariato generale dell'emigrazione.

Decreto Reale 14 ottobre 1919, registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1919:

S. E. Mayor des Planches barone Edmondo, ambasciatore onorario di S. M., cessa dalla carica di commissario generale dell'emigrazione.

De Michelis grand'ufficiale Giuseppe è nominato commissario generale dell'emigrazione.

Decreto ministro affari esteri 22 settembre 1919, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1919:

Ansalone avv. Michele, ispettore dell'emigrazione di 2ª classe, è nominato vice ispettore nell'Ispettorato di emigrazione del porto di Napoli, con le facoltà di cui all'art. 6 del decreto Luogotenenziale del 29 agosto 1918, n. 1379.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici.

Con R. decreto 6 ottobre 1919:

Ferretti Antonio, computista di 4ª classe, è, a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di salute, a decorrere dal 1° settembre 1919, con l'annuo assegno di L. 2475.

Con R. decreto del 31 ottobre 1919:

Grudo Giacomo, geometra di 3ª classe, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, con decorrenza dal 1° ottobre 1919, con l'annuo assegno di L. 2762,50.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 23).

3ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 %	615080	10 50	Pezone o Puzone Felice, Assunta e *Pasquale* fu Giuseppe, minori sotto la patria potestà della madre Musella Annunziata ved. di Pezone o Puzone Giuseppe e moglie in seconde nozze di Aniello Borriello, domic. in Barra (Napoli)	Pezone o Puzone Felice, Assunta e *Pasqua* fu Giuseppe, ecc. come contro
»	711747	133 —	*Nigliassi* Antonio fu Giuseppina *Nigliassi*, minore sotto la tutela di Gallina Giuseppe, domic. a Torino	*Migliassi* Antonio fu Giuseppina *Migliassi*, minore ecc. come contro
»	780374	350 —	*Atasia* Paolo fu Giovanni Battista, con usufrutto vitalizio a Merlino Carlo fu Giovanni, domic. a Torino	*Albera* Paolo fu Giovanni Battista, con usufrutto vitalizio come contro
Cons. 5 %	98438	415 —	Russo Fortunato fu *Francesco*, domic. a Tortora (Cosenza)	Russo Fortunato fu *Fortunato*, domic. a Tortora (Cosenza)
»	117870	100 —	*Compagnone* Lucia fu Domenico, domic. a Sepino (Campobasso)	*Comparone* Lucia fu Domenico, *nubile*, dom. come contro
5 %	1320257	25 —	Marisca *Antonio* fu Francesco, domiciliato a Torino.	Marisca *Antonino* fu Francesco, domiciliato a Torino.
»	1320258	25 —		
»	1320259	25 —		
»	1376252	50 —		
3,50 %	557600	35 —		
»	600724	35 —		
»	651203	17 50	Nicola Maria di *Giovanni*, domiciliata a Torino.	Nicola Maria di *Francesco*, domiciliato a Torino.
»	652091	70 —		
»	427808	525 —	Levi Giuseppina Esmeralda fu Isaia, moglie di Treves Elia fu Giuseppe, dom. a Vercelli (Novara), con usufrutto a Sacerdote *Zefora* fu Donato ved. di Levi Isaia, domiciliata a Vercelli (Novara).	Intestata come contro, con usufrutto a Sacerdote *Zoraide* fu *Semaria Donato* ecc. come contro.
»	238671	1942 50	Maltempi Anna Maria di *Battista*, minore sotto la patria potestà del padre e figli maschi e femmine nascituri da Levi Daria Bice di Polidoro moglie di Maltempi *Battista* eredi indivisi della fu signora Cuni Catterina Teresa fu Paolo moglie di Gallera Giovanni *Antonio* dom. a Brescia; con usufrutto a Gallera Giovanni *Antonio* fu Giovanni Paolo.	Maltempi Anna Maria di *Giovanni Battista* minore sotto la patria potestà del padre e figli maschi e femmine nascituri da Levi Daria Bice di Polidoro moglie di Maltempi *Giovanni Battista* eredi indivisi della fu signora Cuni Catterina fu Paolo moglie di Gallera Giovanni *Battista* domiciliato a Brescia; con usufrutto a Gallera Giovanni *Battista* fu Giovanni Paolo.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 6 dicembre 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (1ª pubblicazione). (El. n. 21).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 314 — Data della ricevuta: 28 marzo 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione della ricevuta: Marullo Umberto fu Fortunato (pos. n. 627705) — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 7 — Consolidato 3,50 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1917.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 19 — Data della ricevuta: 11 luglio 1917 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione della ricevuta: Vona Serafino fu Pasquale (pos. n. 603008) — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Certificato d'usufrutto — Ammontare della rendita L. 105 — Consolidato 3,50 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1917.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 929 — Data della ricevuta: 17 ottobre 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione della ricevuta: Testari Carlo di Daniele (pos. n. 687485) — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 10 — Ammontare della rendita: L. 320 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1919.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 10 gennaio 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 14 gennaio 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . .	79.47	—
3.50 % netto (1902) . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	86.31	—

Corso medio dei cambi

del giorno 14 gennaio 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 120,98 — Londra 50,44 — Svizzera 239,25 — New York 13,48 — Oro 199,98.

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 15 gennaio 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . .	79.43	—
3.50 % netto (1902) . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	86.32	—

Corso medio dei cambi

del giorno 15 gennaio 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 120,87 — Londra 50,40 — Svizzera 239,50 — New York 13,33 — Oro 199,82.

Rettifica:

Giorno 31 dicembre 1919 - Oro 199,55 anzichè 199,94.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA ITALIANA

Sua Maestà il Re, ha ricevuto ieri il colonnello commendatore prof. C Baduel, nuovo direttore generale della Croce rossa italiana.

Il Sovrano s'interessò del futuro programma per le provvidenze sanitarie dell'umanitaria istituzione ed espresse parole di plauso e simpatia per le nuove iniziative, alle quali la presidenza si è dedicata.

Il ministro on. Chimienti ha diramato la seguente circolare:

Confermo istruzioni ministeriali, delle quali domando, in conformità delle leggi vigenti, la più scrupolosa esecuzione.

Soprattutto provvedano che i funzionari attaccati ai loro doveri, e sono moltissimi, possano compierlo indisturbati.

L'agitazione questa volta non ha alcuna di quelle gravi ragioni che possono inasprire i rapporti fra un'Amministrazione dello Stato e i propri dipendenti.

I funzionari postali telegrafici telefonici ebbero per decreto-legge una riforma che ne migliorò le condizioni morali e materiali; e gli ultimi emendamenti che il Governo ha promesso di presentare alla Giunta del bilancio, perchè riconosciuti giusti, debbono dare a tutti la sicurezza che ogni altra questione o differenza viene rimandata al giudizio supremo del Parlamento.

Ricordino a tutti i loro dipendenti che in questa situazione di cose, e data l'imminenza dei lavori parlamentari, non è giusto creare nel paese, o ad uno dei servizi più delicati dell'amministrazione statale, un'agitazione così dannosa all'economia nazionale alle finanze dello Stato.

Per il prestito nazionale. — Un telegramma da Rio de Janeiro reca la notizia che il presidente della Repubblica, Pessoa ha sottoscritto la somma di diecimila lire.

Il Consiglio d'amministrazione pel fondo di massa della nostra R. guardia di finanza, ha deliberato di concorrere con lire un milione e mezzo alla sottoscrizione al VI° prestito nazionale.

TELEGRAMMI " STEFANI ,,

BERLINO, 12. (Ritardato nella trasmissione). — In seguito alla mancata partecipazione dell'America, le truppe di occupazione saranno per lo Schleswig due invece di tre battaglioni, per Danzica tre invece di quattro, per l'Allenstein due invece di quattro, per l'Alta Slesia dodici invece di sedici.

Secondo le promesse dell'Intesa tali effettivi saranno ancora ridotti se verrà mantenuto l'ordine pubblico.

Per alcune settimane il territorio della Sarre sarà sottoposto al controllo militare di una amministrazione francese come conseguenza delle trattative terminate sabato scorso.

Funzionari tedeschi resteranno provvisoriamente in attività a Memel e a Danzica.

WASHINGTON, 12. (Ritardato). — Hoover ha spiegato alla Commissione del bilancio della Camera dei rappresentanti che il vettovagliamento dell'Europa fino al prossimo raccolto non sarebbe di grave onere per gli Stati Uniti. L'anno scorso essi avevano anticipato all'Europa sotto una forma o sotto un'altra due miliardi e un quarto di dollari; ma quest'anno, se la situazione non cambierà, saranno sufficienti da centocinquanta a duecento milioni di dollari.

BASILEA, 12. (Ritardato nella trasmissione). — Si ha da Stettino: Secondo un radiotelegramma pervenuto alla Commissione marittima, il blocco del mar Baltico è tolto dal pomeriggio di domenica.

Le prime navi tedesche hanno già preso il mare.

PARIGI, 14. — I capi di Governo alleati si occuperanno domani del processo contro il Kaiser e il Kronprinz ed esamineranno la nota richiedente l'estradizione, la quale sarà inviata all'Olanda.

I negoziati relativi alla questione adriatica hanno condotto ad un progetto d'accordo accettato dall'Italia, che è stato consegnato ai delegati jugoslavi, i quali sono stati esortati da Clémenceau ad accettarlo essi pure nell'interesse della pace.

Se la Jugoslavia accetterà, come si prevede, il compromesso cui l'Italia ha aderito, gli Stati Uniti non dovranno far altro che apporvi la loro sanzione.

PARIGI, 14. — La Delegazione ungherese tenta di rinviare la consegna del trattato di pace dicendo che non avrebbe il tempo materiale da oggi a domani di esaminare le credenziali dei plenipotenziari alleati e associati.

La Delegazione ungherese domanda pure in quale condizione gli Stati Uniti parteciperebbero alla elaborazione del trattato.

Il segretario generale della Conferenza ha risposto che la Delegazione ungherese fa male a non contentarsi di credenziali riconosciute valide già in precedenza dagli alleati e dall'Austria. Il segretario ha aggiunto che l'ambasciatore degli Stati Uniti assisterà alla consegna delle condizioni di pace, la quale rimane fissata per oggi.

PARIGI, 15. — Le trattative riflettenti i problemi che interessano l'Italia sono continuate ieri e proseguiranno oggi.

Si confida di poter addivenire ad una conclusione entro un breve termine e forse anche nella giornata di domani.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*